

Firenze, 24 marzo 2026

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI
- loro sedi -

Circolare n. 4 del 24 marzo 2026

POLIZZE CATASTROFALI *(DL 28.3.2025 n. 39, conv. L. 27.5.2025 n. 78)*

Gent.mo cliente,

con la presente facciamo seguito alla nostra circolare per la clientela n. 2 del 9 gennaio 2026 per richiamare la Sua attenzione sull'imminente scadenza relativa all'obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali (c.d. "polizze catastrofali"), introdotto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e ormai prossimo alla sua piena operatività.

1. Termini di adeguamento

La normativa ha previsto termini differenziati in funzione della dimensione dell'impresa:

- grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025 (con effetti sanzionatori dal 30 giugno 2025);
- medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025;
- piccole e micro imprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Successivamente, il legislatore è intervenuto prevedendo una proroga al 31 marzo 2026 per specifiche categorie di piccole e micro imprese, in particolare:

- imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991);
- imprese del settore turistico-ricettivo.

Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il medesimo termine del 31 marzo 2026 si applica indipendentemente dalla dimensione.

2. Ambito soggettivo e oggettivo

L'obbligo riguarda tutte le imprese:

- iscritte al Registro delle Imprese;
- che impiegano beni materiali destinati all'attività, quali:
 - terreni e fabbricati;
 - impianti e macchinari;
 - attrezzature industriali e commerciali.

Si evidenzia che l'obbligo sussiste **anche qualora i beni non siano di proprietà dell'impresa**, ma siano utilizzati sulla base di contratti di locazione, leasing o comodato.

3. Profili sanzionatori

Allo stato attuale, non sono previste sanzioni amministrative pecuniarie dirette in caso di mancata stipula della polizza.

Tuttavia, la normativa introduce una forma di sanzione indiretta di particolare rilevanza, prevedendo che:

- dell'inadempimento si tenga conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche;
- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 184/2025 (c.d. "Codice degli incentivi"), la mancata stipula della polizza costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni soggette a istruttoria valutativa.

L'esclusione non opera, invece, per:

- incentivi fiscali a erogazione automatica;
- incentivi contributivi.

Ne consegue che, per tutte le misure agevolative che richiedono una valutazione preventiva (bandi, contributi selettivi, ecc.), la copertura assicurativa diviene, di fatto, un requisito di accesso.

4. Considerazioni operative

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato:

- l'adempimento, pur privo di sanzione immediata, assume una **rilevanza sostanziale** sotto il profilo economico e finanziario;
- la stipula della polizza si configura sempre più come elemento necessario per operare in un contesto di accesso a risorse pubbliche e, verosimilmente, anche nei rapporti con il sistema creditizio;
- si segnala inoltre la possibilità di disciplinare contrattualmente (es. nei contratti di locazione) la ripartizione degli obblighi assicurativi tra proprietario e utilizzatore del bene.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO POLI & ASSOCIATI

(Dott. Andrea Poli)